

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DEL MERCATO
DEL CONTADINO A KM ZERO**

(Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n..... del)

Indice

ART. 1 – OGGETTO ED AMBITO DEL REGOLAMENTO

ART. 2 – SOGGETTO GESTORE

ART. 3 – DEFINIZIONI

**ART. 4 – SOGGETTI AMMESSI ALLA VENDITA NEL MERCATO DEL CONTADINO A
KM ZERO**

ART.5 - PRODOTTI AGRICOLI IN VENDITA

ART. 6 - ALTRE ATTIVITÀ CONSENTITE

ART. 7 – CARATTERISTICHE DEL MERCATO.

ART. 8 – AMMISSIONE AL MERCATO.

ART. 9 - FORMAZIONE GRADUATORIA E CRITERI DI ASSEGNAZIONE.

ART. 10- ASSEGNAZIONE DEI BANCHI DI VENDITA

ART.11 – REVOCA AUTORIZZAZIONE

ART.12 - ASSENZE

ART.13- MODALITÀ DI UTILIZZO DEGLI SPAZI E MODALITÀ DI VENDITA.

ART. 14 - DISCIPLINA AMMINISTRATIVA E CONTROLLI

ART. 15 - DANNI A TERZI

ART.16 - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 17 – ENTRATA IN VIGORE E RINVIO DINAMICO

ART. 1 – OGGETTO ED AMBITO DEL REGOLAMENTO

1 – Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del mercato riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile denominato "Mercato del Contadino a km zero" di seguito indicato come Mercato, oltre che dal presente regolamento e dalle varie norme statali, regionali e comunali vigenti in materia. È regolamentato principalmente da:

- a) Decreto Ministeriale 20 novembre 2007 "Attuazione dell'articolo 1, comma 1065, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sui mercati riservati all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli";
- b) Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 1065 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale pluriennale dello Stato (cosiddetta legge finanziaria 2007);
- c) "Pacchetto igiene" ovvero i Regolamenti CE 852/2004 e 853/2004, Decreto Legislativo 2 febbraio 2002, n. 24 "Attuazione della direttiva 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie di consumo"
- d) Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228 art. 4 "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della Legge 5 marzo 2001, n. 57" e successive modifiche ed integrazioni, in particolare decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla Legge n. 35 del 2012 e Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge n. 214 del 2011;
- e) Ordinanza del Ministero della Sanità del 3 aprile 2002;
- f) Legge 5 agosto 1981, n. 441 "Vendita a peso netto delle merci";
- g) Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

2 L'esercizio delle attività all'interno del mercato non è assoggettato alla disciplina del commercio, ai sensi dell'art. 3 comma 2, del Decreto Ministeriale 20 novembre 2007, salvo quanto previsto dall'art. 4 comma 8 del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e successive modifiche ed integrazioni;

3 Il mercato ha i seguenti scopi:

- soddisfare le esigenze dei consumatori, in ordine all'acquisto di prodotti agricoli locali che abbiano un legame diretto con il territorio di produzione;
- favorire lo sviluppo locale, attraverso la valorizzazione delle risorse del territorio;
- promuovere azioni di informazione per i consumatori in ordine all'acquisto di prodotti agricoli che abbiano un diretto legame con il territorio di produzione e di educare il consumatore a riconoscere la qualità, la freschezza, la genuinità, la stagionalità, la tipicità del prodotto, la contenuta distanza tra luogo di produzione e luogo di commercializzazione il mantenimento della biodiversità, la sostenibilità e salubrità del processo produttivo;
- consentire la tracciabilità del prodotto e quindi la garanzia della sua provenienza;
- favorire, attraverso la "filiera corta" e l'eliminazione dei vari intermediari, il contenimento del prezzo di vendita al dettaglio, con la garanzia di un giusto guadagno per il produttore e di un risparmio per il consumatore;
- ridurre i tempi di trasporto delle merci con benefici sia per l'ambiente che per la sicurezza stradale;
- promuovere azioni di educazione alimentare e di orientamento ai consumi, affermando il valore culturale del cibo, inteso come espressione di identità e di storia.

ART. 2 – SOGGETTO GESTORE

1. La Giunta Comunale con proprio atto può decidere di gestire direttamente il mercato o di concedere a soggetto terzo la gestione dello stesso.
2. Nel caso la Giunta decida di affidarlo a terzi, il gestore verrà scelto tra associazioni o cooperative di produttori agricoli, in forma singola o consorziata, ovvero tra associazioni professionali maggiormente rappresentative, attraverso selezione pubblica, mediante bando per l'affidamento in concessione del servizio di gestione del mercato riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli;
3. La scelta del soggetto gestore, terrà conto:
 - a) dell'esperienza e professionalità maturata nel campo agricolo e/o della commercializzazione di prodotti agricoli e di organizzazione di fiere e mercati del proponente gestore;

b) della struttura organizzativa del soggetto gestore, in termini di dipendenti e sedi;

d) di un progetto di mercato presentato, che sarà valutato secondo i seguenti elementi:

- calendario dei giorni e orario di mercato di eventuali giornate straordinarie;
- promozione di azioni, di informazione per i consumatori in ordine all'acquisto di prodotti agricoli che abbiano un diretto legame con il territorio di produzione e azioni di educazione per il consumatore per riconoscere la qualità dei prodotti (quali DOP, DOC, IGP, DOCG, De.Co, e simili), la freschezza del prodotto, la contenuta distanza tra luogo di produzione e luogo di commercializzazione, la stagionalità;
- promozione del valore della stagionalità dei prodotti locali, in quanto strettamente connessa alla salubrità degli alimenti, garantendo l'acquisto di merce fresca e di stagione;
- la tracciabilità del prodotto e quindi garanzia della sua provenienza dal territorio, favorendo la trasparenza delle indicazioni riguardanti le caratteristiche organolettiche, la qualità e genuinità dei prodotti, la stagionalità, la tipicità, il mantenimento della biodiversità, la sostenibilità e salubrità del processo produttivo;
- facilitare, attraverso la "filiera corta" e l'eliminazione dei vari intermediari, il contenimento del prezzo di vendita al dettaglio, con la garanzia di un giusto guadagno per il produttore e di un risparmio per il consumatore;
- riduzione i tempi di trasporto delle merci con benefici sia per l'ambiente che per la sicurezza stradale;
- promozione di azioni di educazione alimentare e di orientamento ai consumi, affermando il valore culturale del cibo, inteso come espressione di identità e di storia.

4. Il Comune stipulerà una convenzione triennale con l'eventuale soggetto gestore, prorogabile per un altro anno qualora verrà garantito, per quanto competenza, il mantenimento degli impegni di cui al progetto di mercato previsto dal comma precedente;

5. L'eventuale soggetto gestore avrà l'obbligo di osservare il contratto sottoscritto con il Comune, nonché il presente Regolamento e di farlo osservare ai partecipanti al mercato. In caso di assegnazione il soggetto gestore opererà in relazione e collaborazione con il Comune e in particolare:

- a. Garantirà l'organizzazione ed il funzionamento del mercato (ad esempio occupazione costante degli spazi di vendita, allestimento, rotazione degli imprenditori, esposizioni chiare delle informazioni ai clienti, logistica, ecc.), acquisendo tutti i permessi ed autorizzazioni necessarie allo svolgimento del mercato;
- b. Predisporrà ed aggiornerà le planimetrie e le graduatorie delle aziende agricole, partecipanti, curandone tutti gli adempimenti amministrativi, da presentare alla valutazione ed approvazione del Comune;
- c. Gestirà il rapporto con gli operatori;
- d. Gestirà il rapporto con il Comune;
- e. Gestirà il rapporto con i consumatori e clienti del mercato;
- f. Verificherà la qualità delle produzioni e dei prodotti agricoli messi in vendita;
- g. Eserciterà attività di tutela sul rispetto del presente regolamento da parte degli imprenditori agricoli partecipanti alle edizioni del mercato ed in particolare su ogni attività messa in atto che possa pregiudicare gli interessi pubblici perseguiti nello svolgimento del mercato;
- h. Rileverà e monitorerà mensilmente i prezzi;
- i. Deterrà un registro delle presenze e delle assenze degli imprenditori agricoli;
- j. Promuoverà il mercato;
- k. Organizzerà iniziative collaterali di carattere culturale, didattico, dimostrativo e di promozione legate ai prodotti agricoli ed artigianali del territorio italiano;
- l. Assumerà ogni responsabilità verso terzi in relazione alla gestione del mercato contadino sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità;
- m. Predisporrà con tecnico abilitato il piano di emergenza ed evacuazione per l'aree interessate;
- n. Corrisponderà il canone di occupazione di suolo pubblico al Comune di Gubbio entro il sesto

giorno lavorativo successivo alla giornata di mercato, nelle modalità e quantità indicata dal contratto di gestione;

ART. 3 – DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si intendono per:

- a) Azienda agricola biologica: l'azienda iscritta all'elenco regionale degli operatori dell'agricoltura biologica come previsto dal regolamento CEE 834/2007 e successive modifiche ed integrazioni e dalla Legge Regionale 9 aprile 2015 n. 12;
- b) Coltivazione del fondo, selvicoltura e allevamento del bestiame: le attività dell'imprenditore agricolo dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco e le acque dolci, salmastre o marine;
- c) Filiera corta: filiera produttiva caratterizzata da un numero limitato e circoscritto di passaggi produttivi, ed in particolare di intermediazioni commerciali, che possono portare anche al contatto diretto tra il produttore ed il consumatore;
- d) Imprenditore agricolo: ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile, così come modificato dall'art. 1 del D. Lgs n. 228/01, "chi esercita una delle seguenti attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali ed attività connesse". Si considerano "connesse" le attività svolte dallo stesso imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dell'allevamento animali; vi rientrano inoltre, le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, comprese le attività di valorizzazione del territorio del patrimonio rurale e forestale nonché le attività di agriturismo. Si considerano imprenditori agricoli anche le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle predette attività, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico;
- e) Mercato agricolo di vendita diretta o a chilometro zero, farmer's market, greenmarket, mercato del contadino: ai sensi del Decreto Ministeriale 20 novembre 2007 sono delle "aree pubbliche o private destinate all'esercizio dell'attività di vendita diretta dei prodotti agricoli da parte dei soli imprenditori agricoli;
- f) Vendita diretta: la commercializzazione dei propri prodotti agricoli da parte di un imprenditore agricolo effettuata direttamente al consumatore, senza passaggi intermedi rappresentati da intermediari o commercianti di qualsiasi tipo.

ART. 4 – SOGGETTI AMMESSI ALLA VENDITA NEL MERCATO DEL CONTADINO A KM ZERO.

1. Possono esercitare la vendita diretta nel mercato di cui all'art. 1, gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, ivi comprese le cooperative di imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 1, comma 2, del Decreto Legislativo n. 228/2001, che rispettino le seguenti condizioni:
 - a. ubicazione dell'azienda agricola nell'ambito territoriale amministrativo della provincia di Perugia e di quelle confinanti, con priorità alle aziende aventi sede legale e produzione nel territorio comunale di Gubbio, quale risulta dal registro imprese della Camera di Commercio;
 - b. vendita nel mercato di prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda o dall'azienda dei soci imprenditori agricoli, anche ottenuti a seguito di attività di trasformazione o di manipolazione, nel rispetto del limite di prevalenza di cui all'art.2135 del Codice civile;
 - c. possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 6, del D. L.vo 228/2001.
2. L'attività di vendita all'interno del mercato è esercitata dal titolare dell'impresa, ovvero dai soci in caso di società agricola e di quelle di cui all'art. 1, comma 1094 della L. 296/2006, dai relativi familiari coadiuvanti, nonché dal personale dipendente di ciascuna impresa nel rispetto delle normative vigenti in materia.

ART. 5 – PRODOTTI AGRICOLI IN VENDITA.

1. Nel mercato è consentita la vendita di prodotti agricoli provenienti dalle aziende di cui all'art. 4 del presente regolamento.
2. Nel mercato possono essere posti in vendita esclusivamente prodotti agricoli con le seguenti caratteristiche:
 - a. conformità a quanto previsto dalla disciplina in materia di igiene e sicurezza alimentare, con particolare riferimento al regolamento n. 852/2004 CE, sia per i singoli prodotti che per le caratteristiche dei banchi temporanei, per questi ultimi vige il rispetto di quanto previsto dall'Ordinanza del Ministero della Salute;
 - b. agroalimentari freschi o trasformati e/o confezionati non deperibili, quali: prodotti tipici locali e regionali conservati sotto sale/olio/salamoia, prodotti agricoli trasformati (marmellate, conserve, vini, oli, liquori, ecc) prodotti caseari o di origine animale, prodotti del bosco o del sottobosco, miele e prodotti derivati dell'apicoltura, nonché prodotti ortofrutticoli, prodotti vivaistici, erbe officinali ed aromatiche, prodotti per la cura della persona;
 - c. I prodotti in vendita devono essere, per quanto possibile, esenti da trattamenti chimici di sintesi, sia nella coltivazione che nella trasformazione e conservazione; valgono, come regola generale, i criteri applicati alle produzioni integrate e biologiche.
 - d. Per i prodotti ottenuti da agricoltura biologica deve essere prodotta autocertificazione attestante il rispetto della disciplina vigente in materia;
 - e. I prodotti freschi devono essere di stagione e di produzione locale.

ART.6- ALTRE ATTIVITÀ CONSENTITE

1. Nell'ambito del mercato, oltre alla vendita dei prodotti agricoli, sono ammesse, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti e nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Amministrazione in accordo con l'eventuale Gestore:
 - a. degustazione dei prodotti per la promozione dell'attività produttiva;
 - b. attività culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento organizzate dagli imprenditori agricoli, anche attraverso sinergie e scambi con altri mercati autorizzati, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, sulla base di quanto previsto dall'art.4 - comma 2 del decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 20/11/2007;
 - c. attività di trasformazione e confezionamento sul posto dei prodotti agricoli da parte degli imprenditori agricoli nel rispetto delle norme igienico-sanitarie;
 - d. vendita di prodotti derivati da attività di artigianato connessi all'agricoltura.

ART. 7 – CARATTERISTICHE DEL MERCATO

- 1 – Il Mercato del Contadino a km zero ha le seguenti caratteristiche:
 - a. La frequenza del Mercato è stabilita da apposita deliberazione di giunta comunale;
 - b. L'allestimento di ciascun posteggio per la vendita dei prodotti avrà inizio alle ore 7.30 e dovrà essere terminato entro le ore 8.00 (inizio vendita), la cessazione delle attività di vendita dovrà avvenire entro le ore 13.00 mentre lo sgombero e la pulizia devono avvenire entro le ore 14:00;
 - c. Sono individuati ed approvati tramite delibera della Giunta Comunale il luogo, il numero degli operatori, la planimetria di ubicazione dei posteggi, l'eventuale tipologia dei gazebo, con specifiche di colore, forma e materiali;
 - d. Nel caso di festività coincidente con la giornata di mercato l'effettuazione dello stesso sarà preventivamente concordata;
 - e. Per esigenze di pubblico interesse o per cause di forza maggiore potranno essere introdotte, con apposito provvedimento della Giunta Comunale, modifiche temporanee alla data di svolgimento, alla durata, alla localizzazione, numero e dimensioni dei posteggi del mercato;
 - f. In occasione di festività e/o manifestazioni la Giunta può autorizzare edizioni straordinarie;
 - g. Gli operatori non potranno abbandonare l'area loro assegnata con più di un'ora di anticipo sul normale orario di chiusura della manifestazione, salvo causa di forza maggiore preventivamente comunicata al servizio competente (Polizia Locale – Ufficio Commercio);

ART. 8 – AMMISSIONE AL MERCATO

1. La domanda di partecipazione al mercato deve essere prodotta nei termini e con le modalità stabilite da apposito avviso pubblico triennale predisposto dal responsabile della struttura comunale incaricato e dall'eventuale soggetto gestore.

L'avviso verrà:

- a. pubblicato all'albo pretorio e sul sito internet del Comune per 30 giorni consecutivi;
- b. trasmesso ai comuni confinanti per la pubblicazione nei rispettivi Albo Pretorio per 30 giorni consecutivi;
- c. inviato alle Associazioni Provinciali di categoria;
- d. inviato alle Associazioni degli utenti;

Nell'avviso pubblico è indicata la data di decorrenza del mercato;

2. il responsabile della struttura comunale incaricato e l'eventuale gestore, nei 30 giorni successivi alla data di scadenza dell'avviso provvederanno all'istruttoria di tutte le domande pervenute ed alla formazione della graduatoria;
3. L'interessato nella domanda può richiedere l'assegnazione del banco per frazione di anno in relazione alla stagionalità dei prodotti trattati;
4. Sono possibili assegnazioni dei banchi a rotazione nel caso di produzioni stagionali;
5. La domanda di partecipazione al mercato deve essere presentata entro i termini e con le modalità indicate nell'avviso triennale, indicando:
 - a. Le generalità complete del richiedente, la ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, indirizzo di posta elettronica certificata, indirizzo mail, recapito telefonico ed ogni altra informazione adatta a meglio individuare l'azienda richiedente;
 - b. l'ubicazione dell'azienda agricola;
 - c. il possesso dei requisiti di cui all'art. 4 c.6 del D. Lgs 18/05/2001 n.228;
 - d. gli estremi della iscrizione nel registro delle imprese per l'attività agricola;
 - e. il prodotto agricolo principale trattato e la eventuale stagionalità, come da piano colturale;
 - f. eventuali caratteristiche di qualità del prodotto (riconoscimento di prodotto biologico, marchi di tutela e simili);
 - g. ogni altra utile informazione richiesta dal bando.
6. La domanda di partecipazione implica da parte dell'operatore l'accettazione integrale del disciplinare.

ART.9 - FORMAZIONE GRADUATORIA E CRITERI DI ASSEGNAZIONE.

1. Tra le domande, regolarmente pervenute in conformità a quanto previsto nell'avviso, il responsabile della struttura comunale incaricata in accordo con l'eventuale Gestore redige la graduatoria di aventi diritto alla partecipazione del mercato ai fini dell'assegnazione dei banchi, sulla base dei seguenti criteri:

	CRITERI	PUNTI
a.	ubicazione dell'azienda agricola nel territorio del Comune di Gubbio	20
b.	ubicazione dell'azienda agricola nei Comuni confinanti con il Comune di Gubbio	15
c.	Ubicazione territoriale dell'azienda agricola negli ulteriori Comuni più distanti che confinano con quelli indicati al punto b	10
d.	ubicazione dell'azienda agricola nel territorio della Regione Umbria	5
e.	Offerta di prodotti non trattati da nessun altro operatore, tra quelli che hanno inoltrato istanza	20
f.	Offerta di prodotti trattati da un solo altro operatore, tra quelli che hanno inoltrato istanza	10
g.	offerta di prodotti trattati da non più di altri due operatori, tra quelli che hanno inoltrato istanza	5
h.	offerta di prodotti biologici o protetti da marchi di tutela e simili	10
i.	Età inferiore agli anni 40 del titolare nel caso di impresa individuale o del socio che effettivamente partecipa al mercato in caso di impresa societaria	5

2. Tra gli operatori aventi lo stesso punteggio ai sensi del comma 1 la priorità è assegnata sulla base dell'ordine cronologico della domanda;
3. La graduatoria redatta ai sensi del presente articolo mantiene validità per tre anni ai fini dell'assegnazione dei banchi che dovessero rendersi disponibili nel mercato.
4. E' possibile l'inserimento degli esclusi dalla graduatoria per esaurimento dei posteggi, a seguito di ampliamento della superficie dell'area di mercato o a seguito di rinuncia degli aventi diritto.

ART. 10 - ASSEGNAZIONE DEI BANCHI DI VENDITA

1. L'assegnazione dei posteggi, che sono nominali e non cedibili, è effettuata responsabile della struttura comunale incaricata in accordo con l'eventuale Gestore, sulla base della graduatoria di cui all'art. 9 e della disponibilità dei banchi, a favore degli operatori in possesso dei requisiti previsti.
2. L'inizio dell'attività nel posteggio assegnato è subordinato all'assegnazione del posteggio. L'assegnazione ha validità triennale o stagionale.
3. L'uso dello spazio di vendita sarà concesso e soggetto al pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti nella misura stabilita dal bando di assegnazione di gestione;
4. Ogni singolo banco non può essere occupato contemporaneamente, da più soggetti.
5. I banchi non occupati il giorno di mercato sono assegnati temporaneamente ai produttori agricoli presenti il giorno di mercato, seguendo l'ordine di graduatoria di spunta redatta ai sensi dell'art. 9).

ART. 11 – REVOCA AUTORIZZAZIONE

I casi di revoca della concessione della gestione del mercato saranno appositamente indicati del disciplinare di gestione.

La concessione del posteggio è revocata nel caso di:

- a. perdita da parte del titolare della qualifica di imprenditore agricolo;
- b. nel caso in cui l'imprenditore agricolo non utilizzi lo spazio di vendita assegnato per il **venti per cento (20%)** del periodo di assegnazione;
- c. violazione agli obblighi specificatamente imposti dal presente regolamento, in particolare, la messa in vendita di prodotti non provenienti dalla propria attività;
- d. qualora rifiuti i controlli documentali sulla provenienza dei prodotti messi in vendita o prodotti non autorizzati ai sensi del presente regolamento;
- e. mancato pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico secondo il presente regolamento;

ART. 12 - ASSENZE

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 11, comma 5 lettera b) sono considerati assenti a tutti gli effetti:
 - a) gli assegnatari di posteggio non presenti all'orario di apertura stabilito, che non giustificano la loro assenza tramite certificato medico da inviare tramite posta elettronica certificata entro 6 giorni lavorativi dalla mancata partecipazione;
 - b) operatori che abbandonano il posteggio senza giustificato motivo prima dell'orario consentito senza averne dato preavviso scritto tramite posta elettronica certificata del Comune e dell'eventuale Gestore.

ART. 13 - MODALITÀ DI UTILIZZO DEGLI SPAZI E MODALITÀ DI VENDITA.

1. Agli operatori è fatto obbligo di:
 - a) svolgere l'attività di vendita all'interno degli spazi assegnati;
 - b) esibire la concessione per l'occupazione del suolo pubblico e copia del pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico in originale, ad ogni richiesta degli organi di vigilanza, nonché ogni

- altra documentazione prevista da specifiche disposizioni di legge o regolamento, pena l'allontanamento dal mercato;
- c) tenere pulito lo spazio occupato, raccogliere i rifiuti, di qualsiasi tipo, provenienti dalla propria attività, differenziandoli ai sensi del Regolamento sulla raccolta differenziata del Comune e riponendoli negli appositi contenitori;
 - d) distribuire ai clienti sacchetti della spesa in materiale biodegradabile o di carta o di stoffa;
 - e) apporre ai prodotti in vendita in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita, secondo le norme vigenti nonché, a garanzia di una filiera trasparente, un cartellino o etichetta con la denominazione e l'ubicazione dell'azienda, il luogo di produzione, il tipo e la varietà del prodotto;
 - f) non utilizzare apparecchi di riproduzione sonora per il richiamo della clientela;
 - g) illuminare il banco, solo se necessario, con mezzi propri, senza far uso di generatori;
2. Sotto l'aspetto igienico-sanitario, per le attività di vendita del settore alimentare nel mercato, si intendono integralmente richiamati, in quanto applicabili, in particolare i Regolamenti della comunità Europea conosciuti come "Pacchetto Igiene", oltre che le leggi e i regolamenti vigenti in materia, nonché le normative comunitarie, nazionali e regionali per le attività di vendita dei prodotti florovivaistici e per le produzioni biologiche;
 3. Nel caso di cessione/affitto d'azienda, la ditta subentrante deve mantenere la stessa tipologia di prodotti in vendita nel mercato nonché gli standard dell'offerta commerciale, del cedente, salvo che il Responsabile del Servizio in accordo con l'eventuale gestore consentano eventuali variazioni;
 4. La Giunta Comunale, il Responsabile del Servizio competente, nonché gli organi di Polizia Municipale possono impartire eventuali ulteriori prescrizioni per il migliore funzionamento del mercato;

ART. 14 - DISCIPLINA AMMINISTRATIVA E CONTROLLI

1. I controlli potranno prevedere la richiesta di tutta la documentazione fiscale e tecnica atta a dimostrare la provenienza dei prodotti posti in vendita.
2. Il controllo dell'attività del soggetto gestore sarà di competenza del Comune, che si avvarrà di un'apposita commissione composta da:
 - a. Sindaco o suo delegato;
 - b. Eventuale rappresentante associazione gestore del mercato;
 - c. Responsabile della Polizia Locale o suo delegato;
 - d. Dirigente o suo delegato dell'Ufficio Commercio;
3. L'esercizio dell'attività di vendita nell'ambito del mercato, secondo quanto previsto dall'art. 3 del D.M. 20/11/2007, non è soggetto alla disciplina sul commercio;
4. Il mercato è soggetto all'attività di controllo dell'eventuale Gestore e del Comune tramite gli uffici preposti, gli stessi accertano il rispetto delle disposizioni di cui al presente regolamento, del disciplinare di gestione nonché del rispetto degli indirizzi e delle direttive che l'Amministrazione intende impartire ai produttori in ordine a norme di carattere comportamentale;
5. All'Uffici competenti e all'eventuale gestore sono demandati, in particolare, il compito di:
 - annotare le assenze;
 - di provvedere alle assegnazioni provvisorie dei banchi in caso di assenza dei titolari;
 - la verifica della presenza degli operatori alla chiusura del mercato;
 - verificare il pagamento del canone di occupazioni del suolo dei titolari dei banchi che dovrà corrispondere a quello stabilito dalla Giunta Comunale e nelle modalità sempre indicate nell'apposito atto;
 - in caso di gestione tramite soggetto terzo, lo stesso dovrà corrispondere il canone di occupazione di suolo pubblico al Comune di Gubbio entro il sesto giorno lavorativo successivo alla giornata di mercato, nelle modalità e quantità indicata dal contratto di gestione;

Le violazioni agli obblighi, divieti limitazioni previsti dal presente regolamento, sono punite ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 bis del D.lgs. n. 267/2000 secondo le modalità e le procedure dettate dalla legge 689/81.

ART. 15 - DANNI A TERZI

L'amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per eventuali danni provocati sia dall'eventuale Gestore che dai soggetti partecipanti al mercato a persone o a cose, nonché per eventuali inadempienze per gli obblighi fiscali da parte di partecipanti.

ART.16 - DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto dal presente disciplinare si fa espresso riferimento alle specifiche normative vigenti in materia, in particolare:

- Decreto del ministero delle Risorse Alimentari e Forestali del 20/11/2007;
- D.Lgs 18/05/2001 n. 228 e ss.mm.ii;
- L. 241/1990 e ss.mm.ii;
- D.Lgs 26/03/2010 n.59;
- Ordinanza del Ministero della Salute 3 aprile 2002;
- L.R. 10/2014 – Testo Unico in materia di commercio.

ART. 17 - ENTRATA IN VIGORE E RINVIO DINAMICO

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione.

Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti di fonte superiore: in tali casi si applica la normativa sovraordinata.